Convenzione per l’affidamento di una

**rettoria**

**con annessa *missio cum cura animarum***

ad un Istituto di vita consacrata o ad una Società di vita apostolica

*Schema-tipo*

**Premessa**

*Questo schema tipo è stato elaborato per offrire a Vescovi e Superiori Maggiori una traccia nel redigere la convenzione di affidamento di una rettoria agli Istituti di vita consacrata e alle Società di vita apostolica.*

*Tale schema si riferisce sia al caso di una rettoria che ha la chiesa e gli edifici annessi nel complesso immobiliare di proprietà dell’Istituto o della Società di vita apostolica, sia a casi differenti. Lo schema si ispira sia a quanto prescrivono i cann. 556-563 sia i nn. 134-135 dell’IMA circa l’attività da svolgere, le persone da impegnarvi e le questioni economiche e amministrative della rettoria.*

*Per la costituzione di una missio cum cura animarum si veda l’istruzione Erga migrantes caritas Christi, Ordinamento giuridico-pastorale, art. 7, il quale la prevede nel territorio di una o più parrocchie, annessa anche ad una chiesa non parrocchiale o rettoria.*

Si possono qui esplicitare i motivi del duplice affidamento di una chiesa rettoriale e dell’annessa *missio cum cura animarum* all’Istituto religioso…

**Convenzione**

Tra la Diocesi di …, con sede in …., via …..

in persona del Vescovo …, nato a …., il …..

e l’Istituto … con sede in …., via …..

in persona del Superiore competente … nato/a a …., il …..

è stata sottoscritta la seguente convenzione, per l’affidamento della rettoria di…

con annessa *missio cum cura animarum* …

Art. 1

II Vescovo diocesano …

affida all’Istituto …

che, in persona del Superiore competente a norma delle Costituzioni, accetta, la chiesa rettoriale …

con annessa *missio cum cura animarum* …

con sede in …, via …..

nelle condizioni descritte nel Decreto relativo ai confini perimetrali (allegato A) e nella situazione di fatto e di diritto in cui si trova.

Art. 2

§ 1. Il Superiore competente si impegna a destinare alla chiesa un sacerdote a tempo pieno come Rettore, nella persona di un membro dell’Istituto, a cui sarà conferito contemporaneamente l’ufficio di Cappellano della missione con cura d’anime …, presentandolo per l’istituzione all’Ordinario diocesano. Resta ferma la possibilità del Superiore competente di destinare liberamente al servizio della chiesa altri religiosi sacerdoti, anche a tempo parziale, senza inserimento nel sistema del sostentamento del clero, semplicemente dandone avviso all’Ordinario diocesano.[[1]](#footnote-1)

§ 2. I religiosi destinati alla missione con cura d’anime sono considerati appartenenti all’Istituto religioso e risiederanno presso la comunità religiosa … costituita in casa autonoma, con sede nelle pertinenze annesse alla chiesa.

§ 3. I religiosi destinati alla missione con cura d’anime esercitano il loro ministero in armonia con la pastorale diocesana, in fraterna collaborazione con la parrocchia territoriale, con la propria comunità religiosa e col clero diocesano, nello spirito e con lo stile proprio del carisma del loro Istituto. Il loro inserimento ed il loro trasferimento sono regolati dal diritto proprio dell’Istituto, salvo quanto stabilito dall’articolo successivo.

§ 4. I religiosi destinati alla missione con cura d’anime, fatto salvo quanto impone la loro peculiare condizione, hanno gli stessi obblighi e gli stesi diritti dei presbiteri diocesani, sia nella conduzione della rettoria e della missione con cura d’anime, sia nell’amministrazione dei beni, nel rispetto delle norme canoniche e del diritto proprio.

Art. 3

§ 1. La nomina e la rimozione del rettore della chiesa avvengono a norma del can. 682 del CIC, nel rispetto dei principi enunciati all’art. 2 § 1 della presente convenzione.

§ 2. L’esercizio del ministero dei religiosi è regolato a norma del can. 678 del CIC.

§ 3. L’avvicendamento dei religiosi nell’ufficio di rettore avviene mediante consegna amministrativa, alla presenza di un delegato del Vescovo, secondo le procedure vigenti nella diocesi di …

§ 4. Le parti convengono che la remunerazione del rettore, addetto a tempo pieno alla cura della chiesa, sarà conforme a quanto disposto dalle norme per il sostentamento del clero deliberate dalla Conferenza Episcopale Italiana.

Art. 4

§ 1. La chiesa, posta sotto la vigilanza dell’Ordinario diocesano, è persona giuridica distinta dalla casa dell’Istituto cui è affidata.

§ 2. La stessa chiesa è sede della missione con cura d’anime per …, istituita con decreto del Vescovo diocesano, in data … e successive modifiche.

Art. 5

§ 1. La chiesa è retta dal Rettore che ha la responsabilità dell’edificio sacro e dei locali annessi, del culto e della pastorale di accoglienza di tutti i fedeli, da armonizzare col servizio specifico cui la chiesa è destinata, nel rispetto del programma pastorale diocesano, secondo le direttive dell’Ordinario diocesano, cui risponde personalmente fermo restando il disposto del can. 678 del CIC.

§ 2. Qualsiasi eventuale utilizzo della chiesa e dei locali annessi per attività non immediatamente riconducibili alle finalità di religione o di culto – ma comunque consone alla funzione e alla dignità del luogo – deve avvenire nel rispetto anche del diritto particolare della Diocesi di … o – a seconda dei casi – deve essere specificamente autorizzato dall’Ordinario diocesano.

Art. 6

La presenza dell’Istituto nella compagine diocesana costituisce un arricchimento per la Diocesi di … I religiosi esprimono la loro identità carismatica con la testimonianza della loro vita, restando fedeli allo spirito dell’Istituto e dando un’attenzione privilegiata alla carità spirituale e materiale, nonché all’offerta di adeguata accoglienza e di occasioni formative …, secondo le finalità proprie della missione con cura d’anime.

Art. 7

§ 1. La chiesa è amministrata dal Rettore.

§ 2. L’amministrazione della chiesa è nettamente distinta dall’amministrazione della casa religiosa e anche, per quanto è possibile, da quella della missione con cura d’anime di cui è sede.

§ 3. L’amministrazione della chiesa è retta dai cann. 1284 § 3 e 1278 del CIC, nonché dalle norme della Diocesi di … riguardanti l’amministrazione delle chiese non parrocchiali, con relativo obbligo di presentazione del rendiconto (bilancio) annuale, e sempre salvo il potere di vigilanza del Superiore maggiore a norma del diritto.

Art. 8

§ 1. Le parti si danno atto reciprocamente che la chiesa ed il complesso rettoriale sono di proprietà del …

§ 2. I beni mobili ad essi pertinenti, eccetto quelli riconducibili a soggetti diversi nell’inventario dei beni storico-artistici allegato alla presente convenzione, sono di proprietà del …

§ 3. L’acquisizione di eventuali beni mobili futuri sarà soggetta a verifica concordata tra il Superiore Maggiore competente … … e il Vescovo di …, con integrazione dell’inventario di cui sopra.

Art. 9

§ 1. Tutte le offerte raccolte in chiesa in occasione dell’ordinaria attività pastorale a favore di … competono alla missione con cura d’anime, a meno che non consti anche dalle semplici circostanze una diversa intenzione del donante. È dovere del Rettore, quando le circostanze lo richiedano, di verificare l’intenzione del donante.

§ 2. Sono a carico dell’amministrazione della missione e dell’ente chiesa le spese di manutenzione ordinaria della chiesa stessa e dei locali annessi, così come previsto dalla normativa diocesana, nonché gli eventuali contributi alla Diocesi.

Art. 10

Gli atti di amministrazione straordinaria riguardanti l’ente chiesa, secondo quanto previsto dal diritto universale (cf can. 1281 del CIC), dalla normativa della CEI e dal decreto del Vescovo diocesano del … e successive modifiche, devono essere autorizzati preventivamente dalla competente autorità ecclesiastica.

Art. 11

L’affidamento della chiesa, come pure della missione con cura d’anime, è fatto all’Istituto religioso e non al Rettore o al Cappellano come persona fisica.

Art. 12

L’affidamento della rettoria, con annessa missione con cura d’anime, all’Istituto religioso …, alle condizioni predette, è convenuto con decorrenza dal ...

* o in perpetuo (can. 520 § 2);
* o a tempo indeterminato: potrà essere disdetto da parte dell’Istituto con preavviso di … e da parte delle Diocesi con preavviso di …;
* o per la durata di …;
* si riterrà automaticamente rinnovato a meno che non avvenga una esplicita dichiarazione in contrario.

Art. 13

La presente convenzione può essere modificata a tempo opportuno con il consenso delle parti.

Art. 14

In caso di conflitto, le parti concordano di impegnarsi a raggiungere una risoluzione pacifica. Le medesime parti prendono atto di quanto stabilito nei cann. 1288 e 1290, al fine di evitare di introdurre cause presso i tribunali civili su tale materia.

In caso di controversia, si osservi, *mutatis mutandis*, il can. 1733 § 1 sull’arbitrato o la mediazione di una persona autorevole.

Infine, se ogni tentativo di risoluzione pacifica o di mediazione è stato inefficace, si consideri la possibilità del ricorso gerarchico ai sensi dei cann. 1734-1739.

L’Istituto manleva la Diocesi da ogni responsabilità civile verso terzi che dovesse insorgere dall’attuazione della presente Convenzione.

Luogo e data

Il Vescovo diocesano Il Superiore Maggiore

*In allegato il Decreto relativo ai confini perimetrali (art. 1) e l’inventario dei beni (art. 8).*

1. Requisito per svolgere un servizio a favore dei fedeli della Rettoria è la conoscenza della lingua italiana. Per i religiosi stranieri si richiede la conoscenza della lingua italiana corrispondente ai livelli A1 e A2. [↑](#footnote-ref-1)